



COMUNE DI LOMAZZO

Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di

C.C. n. 45 del 25.11.2021

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta	4
Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento	4
Articolo 4 – Esenzioni.....	5
Articolo 5 – Misura dell'imposta	5
Articolo 6 – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	6
Articolo 7 – Versamento dell'imposta.....	7
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento	7
Articolo 9 – Sanzioni	7
Articolo 10 – Riscossione coattiva.....	8
Articolo 11 – Rimborsi	8
Articolo 12 – Contenzioso	8
Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta	9
Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali	9

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Lomazzo.

Articolo 2 – Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Lomazzo.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Articolo 3 – Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Lomazzo che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020 e dall'art. 25, comma 3-bis, del D.L. n. 41/2021 convertito in Legge n. 69/2021, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,

della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Lomazzo.

Articolo 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. gli iscritti all'anagrafe del Comune di Lomazzo;
 - b. i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - c. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - d. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
 - e. gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - f. sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31° dicembre.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la

misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 6 – Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a. informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web;
 - b. richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza;
 - c. presentare, utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - d. in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
 - e. il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
 - f. conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - g. esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Lomazzo, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - h. in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone

della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.

Il versamento potrà essere effettuato mediante:

1. bonifico bancario sul conto di tesoreria del Comune di Lomazzo;
 2. sistema PAGO PA – pagamento spontaneo;
4. Il versamento dovrà contenere la causale “imposta di soggiorno, il mese e anno di riferimento ed l'identificativo della struttura”.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento di contabilità.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art 13 del D.Lgs. 471/1997 così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
4. Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, pari ad euro 100,00.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione, debitamente e preventivamente autorizzata dall'Ente, con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune della Lomazzo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.